

**RASSEGNA TRIMESTRALE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DELL'ANNO 2022 DI INTERESSE IN  
MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DI FONTI, PER I RIFLESSI SULLA  
FUTURA LEGISLAZIONE**

**SECONDO TRIMESTRE**

## Sommario

Rassegna delle sentenze della Corte costituzionale secondo trimestre 2022.....	4
Sent. n. 81/2022 in materia di difetto di competenza del giudice amministrativo .....	4
Sent. n. 87/2022 in materia di pignoramento sugli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore.....	4
Sent. n. 88/2022 in materia di beneficiari di pensione di reversibilità .....	5
Sent. n. 89/2022 in materia di impiego pubblico .....	6
Sent. n. 91/2022 in materia di appalti pubblici .....	6
Ord. n. 94/2022 in materia di imposta municipale propria (IMU) (solleva questione di costituzionalità).....	7
Sent. n. 95/2022 in materia di sanzioni amministrative .....	8
Sent. n. 96/2022 in materia di notificazioni nel processo penale (con monito).....	9
Sent. n. 100/2022 in materia di pensione privilegiata indiretta (con monito).....	9
Sent. n. 101/2022 in materia di privilegio (con monito).....	10
Sent. n. 104/2022 in materia di norme di interpretazione autentica dell'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi ad apposita gestione INPS .....	11
Sent. n. 105/2022 in materia di effetti in <i>malam partem</i> delle sentenze di incostituzionalità e vizio di eccesso di delega della norma più favorevole ( <i>doping</i> ).....	12
Sent. n. 106/2022 in tema di ambiente e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.....	13
Sent. n. 108/2022 in materia di concessioni demaniali marittime .....	13
Sent. n. 111/2022 in materia di impugnazioni nel processo penale .....	14
Sent. n. 112/2022 in materia di licenze e concessioni.....	15
Sent. n. 113/2022 in materia di accreditamento al SSN delle strutture sanitarie private .....	15
Sent. n. 114/2022 in materia di leale cooperazione nel riparto di fondi statali in ambiti di competenza regionale .....	15
Sent. n. 125/2022 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo .....	16
Sent. n. 127/2022 in materia di misure di contenimento della diffusione del <i>virus</i> COVID-19 .....	17
Sent. n. 131/2022 in materia di trasmissione del cognome dei genitori ai figli (con invito al legislatore ad intervenire) .....	18
Sent. n. 136/2022 in materia di assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei Consiglieri regionali... ..	19
Sent. n. 140/2022 in materia di imposta di registro relativa a documenti per giudizio di ottemperanza.....	20
Sent. n. 143/2022 in materia di trascrizione della domanda giudiziale (con sollecito al legislatore ad intervenire).....	20
Sent. n. 145/2022 in materia di calcolo dell'indennità di amministrazione dei dipendenti del MAECI .....	21
Sent. n. 146/2022 in materia di richiesta di messa alla prova nel processo penale .....	21
Sent. n. 148/2022 in materia di interrogatorio dell'indagato.....	23
Sent. n. 149/2022 in materia di <i>ne bis in idem</i> e “doppio binario” sanzionatorio (con monito al legislatore) .....	23

<b>Sent. n. 150/2022 in materia di somministrazione di lavoro .....</b>	<b>24</b>
<b>Sent. n. 152/2022 in materia di lavoro .....</b>	<b>24</b>
<b>Sent. n. 159/2022 in materia di citazione del responsabile civile nel processo penale .....</b>	<b>25</b>
<b>Sent. n. 163/2022 in materia di riduzione di sanzioni accessorie in caso di estinzione del reato ....</b>	<b>26</b>
<b>Rassegna delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo per il secondo trimestre 2022.....</b>	<b>27</b>
<b>Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 aprile 2022 - Ricorso n. 10929/19 in materia misure preventive a tutela di violenze domestiche .....</b>	<b>27</b>
<b>Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 giugno 2022 - Ricorso n. 23735/19 in materia di violenza domestica .....</b>	<b>27</b>
<b>Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 aprile 2022 - Ricorso n. 18549/20 in materia di ingerenze nella vita familiare.....</b>	<b>28</b>
<b>Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 aprile 2022 - Ricorso n. 24984/20 in materia di diritto di visita ai minori da parte del genitore non convivente.....</b>	<b>28</b>
<b>Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 aprile 2022 in materia di tutela della salute nel caso ILVA di Taranto: .....</b>	<b>29</b>
<b>Ricorso n. 45242/17.....</b>	<b>29</b>
<b>Ricorso n. 4642/17.....</b>	<b>29</b>
<b>Ricorso n. 37277/16.....</b>	<b>29</b>
<b>Ricorso n. 48820/19.....</b>	<b>29</b>

## RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SECONDO TRIMESTRE 2022

### Sent. n. 81/2022 in materia di difetto di competenza del giudice amministrativo

#### inammissibilità

#### **PRECLUSIONE PER IL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI ESAMINARE NELLA FASE DI MERITO LA QUESTIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE DECISA IMPLICITAMENTE IN FASE CAUTELARE**

**Norme impugnate:** art. 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo).

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 15, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo n. 104 del 2010, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77, primo comma, Cost., nella parte in cui preclude al giudice di esaminare, pronunciare e decidere espressamente sulla proposta eccezione di parte del difetto di competenza territoriale anche nella fase di merito, qualora nella fase cautelare sia stata trattenuta implicitamente la competenza stessa.

La Corte ha evidenziato come il rimettente, nell'argomentare i motivi per i quali la disposizione censurata gli precluderebbe una statuizione nel merito sulla propria competenza territoriale, ha trascurato di rilevare che l'ordinanza cautelare è soggetta allo specifico regime definito dall'art. 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010, che, nello stabilire la regola generale dell'appellabilità delle ordinanze cautelari che decidono in modo implicito o esplicito, anche sulla competenza, prevede, al secondo periodo, "*Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze [...] che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza*". Ne consegue che, stante il carattere provvisorio ed interinale della pronuncia resa in sede cautelare, al giudice di merito non è preclusa dall'ordinanza cautelare la possibilità di rilevare il difetto di competenza d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado.

\*\*\*

### Sent. n. 87/2022 in materia di pignoramento sugli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore

#### illegittimità costituzionale parziale

#### **INEFFICACIA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER IL PIGNORAMENTO DELLA PRIMA CASA DEL DEBITORE EFFETTUATE DAL 25 OTTOBRE 2020 AL 25 DICEMBRE 2020**

**Norme impugnate:** art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, nella parte in cui prevede che "*È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*", per contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost.

Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, ha previsto la sospensione di "*ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore*" per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 27 del 2020. Il termine di sospensione

è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 e, successivamente, fino al 30 giugno 2021 dall'art. 13, comma 14, decreto-legge n. 183 del 2020.

Oltre alla sospensione di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto l'inefficacia di dette procedure esecutive a partire dal 25 ottobre 2020 fino al 25 dicembre 2020.

La Corte si è già espressa su analoga questione con la sentenza n. 128 del 2021, dichiarando l'illegittimità costituzionale dall'art. 13, comma 14, del decreto-legge n. 183 del 2020, nella parte in cui, prorogando fino al 31 dicembre 2021 la sospensione delle procedure di esecuzione aventi ad oggetto l'abitazione principale, ha comportato il *“protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall'emergenza epidemiologica [mentre] avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l'indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale (art. 76, comma 1, lettera a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»)”*.

Con la presente pronuncia la Corte ha sanzionato la violazione dell'art. 24 Cost., poiché nel contesto di protezione già ampia del debitore, mirata ad evitare che egli potesse in alcun caso essere costretto a rilasciare l'immobile in cui aveva fissato la sua abitazione principale, l'ulteriore tutela della radicale inefficacia della procedura esecutiva, estesa quindi al pignoramento dell'immobile, ha fatto venir meno la possibilità per il creditore di iniziare l'esecuzione forzata, pur destinata ad essere sospesa *ex lege*, al fine di assicurare quanto meno l'inopponibilità degli eventuali atti di disposizione dell'immobile, oggetto dell'abitazione principale del debitore, e in ipotesi pregiudizievoli della garanzia patrimoniale del credito.

Sotto altro profilo, la Corte ha ritenuto irragionevole l'ulteriore previsione di inefficacia delle medesime procedure esecutive pendenti a seguito di pignoramenti notificati dal 25 ottobre 2020 al 24 dicembre 2020, posto che *“il difetto di ragionevolezza della disposizione censurata è ancor più marcato se si considera la sua (pur limitata, quanto inspiegabile) portata retroattiva relativamente a pignoramenti, già efficaci secondo la disciplina previgente, divenuti inefficaci ex post per effetto della disposizione censurata (si tratta dei pignoramenti eseguiti tra il 25 e il 28 ottobre 2020, ossia prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, come convertito)”*.

\*\*\*

#### [Sent. n. 88/2022 in materia di beneficiari di pensione di reversibilità](#)

#### **illegittimità costituzionale parziale**

#### **PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AI MAGGIORENNI ORFANI E INTERDETTI A CARICO DEGLI ASCENDENTI**

**Norme impugate:** art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

La Corte ha evidenziato che la finalità del trattamento pensionistico di reversibilità è *“tutelare la continuità del sostentamento e prevenire lo stato di bisogno che può derivare dal decesso del congiunto”*, come già affermato nella sentenza n. 180 del 1999, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957 *“nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti”*.

Sulla base di tali principi solidaristici la Corte ha ritenuto “*illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata*”.

\*\*\*

### Sent. n. 89/2022 in materia di impiego pubblico

#### **inammissibilità e infondatezza**

#### **REQUISITI PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DI PERSONALE INSEGNANTE DI SOSTEGNO**

**Norme impugnate:** art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Viene censurato l'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge n. 126 del 2019, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 34, 97 e 113 Cost., nella parte in cui preclude ai soggetti non iscritti i corsi di specializzazione per l'insegnamento già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 159 del 2019 (29 dicembre 2019) la possibilità di essere ammessi alla procedura straordinaria che il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad indire per l'immissione in ruolo e per l'abilitazione degli insegnanti di sostegno.

Per la partecipazione al concorso straordinario per i posti di sostegno l'art. 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 126 del 2019 prevede il possesso della relativa specializzazione. Tuttavia, il successivo comma 18-ter consente la partecipazione con riserva agli specializzandi purché i relativi corsi siano stati già avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 159 del 2019 e il relativo titolo di specializzazione sia conseguito entro il 15 luglio 2020.

La Corte ha affermato che non è costituzionalmente obbligata la scelta di fissare il possesso dei requisiti di ammissione alla data di scadenza della presentazione delle domande, potendo il legislatore, nella sua discrezionalità, indicare una data diversa e anteriore, con riferimento a requisiti posti in deroga a quelli ordinari, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza e della uniformità di trattamento tra categorie omogenee di candidati (cfr. sentenza n. 275 del 2020). L'esigenza di superare in breve tempo il precariato scolastico è per la Corte un'adequata giustificazione che rende non irragionevole la limitazione censurata.

\*\*\*

### Sent. n. 91/2022 in materia di appalti pubblici

#### **non fondatezza**

#### **MANCATO DIVIETO DI SUBAPPALTO NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI**

**Norme impugnate:** artt. 105 e 146 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Sono censurati gli artt. 105 e 146 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per contrasto con gli articoli 3 e 9 Cost., nella parte in cui non prevedono il divieto di subappalto nel settore dei beni culturali, diversamente da quanto previsto per l'avvalimento.

Per gli appalti nel settore dei beni culturali, l'art. 146 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che è necessario che i concorrenti siano in possesso di specifici e adeguati requisiti di qualificazione al fine di assicurare la tutela del bene oggetto di intervento, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il comma 3 dispone che non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del medesimo decreto legislativo, l'avvalimento consente la partecipazione alle gare di appalto degli operatori economici che, sprovvisti dei requisiti speciali di carattere economico, finanziario,



tecnico e professionale, si avvalgono delle capacità di altri soggetti (c.d. società ausiliaria). Concorrente e ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto aggiudicato.

La Corte costituzionale ha ritenuto giustificato il diverso trattamento tra subappalto consentito e avvalimento vietato nella materia dei beni culturali, considerato che nel subappalto i lavori sono eseguiti dal subappaltatore e quindi da soggetto qualificato, mentre nel caso dell'avvalimento le prestazioni sono eseguite dall'ausiliario, evidentemente privo di alcuna esperienza nel settore, limitandosi l'ausiliario a fornire la SOA senza concorrere in alcun modo all'esecuzione dei lavori.

In conclusione, la Corte ha affermato che *“Senza una giustificazione riconducibile alla protezione dei citati beni [culturali], non soltanto la mancanza del divieto di subappalto non contrasta con gli artt. 3 e 9 Cost., ma, al contrario, l'eventuale previsione del divieto di subappalto – come richiesto dal rimettente – potrebbe tradursi in una compressione del principio della concorrenza (si veda, in proposito, Corte di Giustizia, sentenze 27 novembre 2019, C-402/18, Tedeschi e 26 settembre 2019, C-63/18, Vitali), oltre che dell'autonomia privata, non priva di criticità.”*

\*\*\*

### **Ord. n. 94/2022 in materia di imposta municipale propria (IMU) (solleva questione di costituzionalità)**

**La Corte solleva questione di legittimità costituzionale innanzi a sé**

#### **PRECLUSIONE DELLA RIDUZIONE E DETRAZIONE DELL'IMU SULL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER I CONIUGI AVENTI RESIDENZA ANAGRAFICA IN DUE DIVERSI COMUNI**

**Norme impugnate:** art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, per contrasto con gli artt. 3, 31 e 51, primo comma, Cost., nella parte in cui, ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), definisce l'abitazione principale *“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*.

L'ordinanza di rimessione è stata pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con ordinanza del 22 novembre 2021, nella parte in cui, in base all'interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente, non prevede l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti sia anagraficamente residente e dimori in un immobile ubicato in altro Comune.

L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, dall'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Il comma 2 del citato art. 13 prevedeva che: *“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”*.

La legge di bilancio n. 160 del 2019, nell'abrogare l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha stabilito che: *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”* (art. 1, comma 741, lettera b).

Secondo la Commissione tributaria l'evoluzione della normativa in materia di imposte sugli immobili ha comportato la preclusione dell'esenzione IMU soltanto nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (art.13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011) e non anche quando detti immobili sono ubicati in comuni diversi.

A parere della Corte costituzionale, per l'esame della questione sollevata dalla Commissione tributaria di Napoli, è dirimente la questione pregiudiziale derivante dalla regola generale, stabilita dal quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, secondo cui, per il riconoscimento dell'agevolazione IMU, l'abitazione principale è intesa come quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare.

Alla luce di tale definizione di "abitazione principale", la Corte ritiene non irragionevole il dubbio che si possa determinare un differente trattamento fiscale tra i possessori degli immobili in quanto tali e i possessori degli stessi in riferimento alla definizione di "nucleo familiare", posto che i requisiti richiesti per ottenere l'agevolazione fiscale appaiono sproporzionati se correlati ad una supposta maggiore capacità contributiva del nucleo familiare rispetto a quella delle persone singole. Al riguardo, ha richiamato la propria sentenza n. 179 del 1976, con la quale, nel dichiarare incostituzionale il cumulo dei redditi dei coniugi, ha escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso *"si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati"*.

\*\*\*

#### Sent. n. 95/2022 in materia di sanzioni amministrative

##### **illegittimità costituzionale parziale**

##### **REGIME SANZIONATORIO DELL'ILLECITO DEPENALIZZATO DI ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA**

**Norme impugnate:** art. 726 c.p., come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 726 c.p., come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria *"da euro 5.000 a euro 10.000"* anziché *"da euro 51 a euro 309"*.

La Corte ha constatato che l'illecito sanzionato dall'art 726 c.p. è da ricondurre a *"condotte certamente in grado di ingenerare molestia e fastidio, ma altrettanto indubbiamente di disvalore limitato, risolvendosi – in definitiva – in una espressione di trascuratezza rispetto alle regole di buona educazione proprie di una civile convivenza"*.

Il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell'illecito si applica anche al di fuori dei confini della responsabilità penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, rispetto alle quali esso trova il proprio fondamento nell'art. 3 Cost., in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione.

In tale ottica, la Corte ha ritenuto sproporzionata la prevista sanzione minima di 5.000 euro e di una massima di 10.000 euro se raffrontata con lo specifico trattamento sanzionatorio oggi previsto per gli atti osceni dall'art. 527 c.p. *"illecito, quest'ultimo, che – a dispetto della distinta collocazione sistematica nel codice penale – è sempre stato considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in rapporto di gravità maggiore rispetto a quello, fenomenologicamente contiguo, di atti contrari alla pubblica decenza"*.

La Corte ha infine affermato *"quale soluzione "costituzionalmente adeguata", la cornice edittale stabilita per la peculiare ipotesi di atti osceni realizzati «per colpa», per i quali, ai sensi dell'art. 527, terzo comma, cod. pen., è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro"*.



\*\*\*

### Sent. n. 96/2022 in materia di notificazioni nel processo penale (con monito)

**inammissibilità con monito al legislatore**

#### **MODALITÀ DELLE NOTIFICAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO**

**Norme impugnate:** art. 153 c.p.p., in relazione agli artt. 148, comma 2-*bis*, e 157, comma 8-*bis*, del medesimo codice.

Considerato che gli artt. 148, comma 2-*bis*, e 157, comma 8-*bis*, c.p.p. consentono al pubblico ministero di avvalersi della modalità di notificazione telematica per le notificazioni all'imputato e al difensore, il rimettente ritiene che la mancata previsione di analoga possibilità nell'art. 153 c.p.p. per le notificazioni di atti al pubblico ministero determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, nonché la violazione dei principi della parità delle parti e della ragionevole durata del processo. La vanificazione del diritto all'interrogatorio dell'indagato per la mera violazione delle forme di cui all'art. 153 c.p.p. violerebbe il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost.

La Corte costituzionale, pur condividendo con il rimettente la necessità di un adeguamento della normativa sulle notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero all'evoluzione tecnologica, ha ritenuto opportuno non pronunciare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata poiché rischierebbe di determinare essa stessa nuove disarmonie e incongruenze.

La complessità dell'attività normativa e regolamentare necessaria per l'introduzione della facoltà, per le parti e i difensori, di effettuare notificazioni al pubblico ministero tramite PEC *“esorbita, ovviamente, dai poteri di questa Corte, che potrebbe unicamente limitarsi a introdurre, con la propria pronuncia, una nuova modalità a disposizione dei difensori per effettuare notificazioni o comunicazioni al pubblico ministero, senza poter però assicurare il corretto funzionamento dei flussi comunicativi: obiettivo, quest'ultimo, per realizzare il quale sono invece necessari interventi legislativi e regolamentari ad hoc, caratterizzati peraltro da ampia discrezionalità quanto all'individuazione di «modi, condizioni e termini» (sentenza n. 146 del 2021)”*.

Da qui l'inammissibilità della questione, a cui la Corte ha associato un monito al Governo affinché *“dia puntuale attuazione alla delega conferitagli dall'art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 134 del 2021, confermando così anche per il futuro la facoltà per il difensore di giovare di modalità telematiche per l'effettuazione di notificazioni e depositi presso l'autorità giudiziaria. Ciò in coerenza con il dovere costituzionale di assicurare piena effettività al diritto di difesa, e assieme di superare definitivamente l'irragionevole disparità di trattamento tra parte pubblica e privata ravvisata, a ragione, dal giudice rimettente”*.

\*\*\*

### Sent. n. 100/2022 in materia di pensione privilegiata indiretta (con monito)

**inammissibilità con monito al legislatore ad intervenire per porre rimedio all'incostituzionalità**

#### **MISURA DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ATTRIBUITA AL FIGLIO NATO AL DI FUORI DEL MATRIMONIO IN CONCORSO CON IL CONIUGE DEL DANTE CAUSA CHE NON SIA GENITORE DEL MINORE**

**Norme impugnate:** art. 22, commi secondo e quarto, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale).

La questione di legittimità dell'art. 22, commi secondo e quarto, della legge n. 903 del 1965 è stata sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 30 Cost., nella parte in cui, per la disciplina della pensione ai superstiti, stabiliscono il riparto del trattamento previdenziale tra il coniuge e i figli superstiti, rispettivamente, nella misura del 60% e del 20% della pensione spettante all'assicurato, senza tener conto della differente posizione dei figli nati fuori dal matrimonio, ai quali dovrebbe invece spettare la maggiore quota del 70%, prevista

dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per il figlio rimasto orfano di entrambi i genitori.

In via derivata dall'accoglimento della prima questione, è stato censurato il combinato disposto dell'art. 22, commi secondo e quarto, della legge n. 903 del 1965, nella parte in cui non prevedono in caso di concorso tra il figlio minore e il coniuge superstite, non genitore del minore, che le quote di pensione loro spettanti (70% al minore e 60% al coniuge superstite) possano essere rimodulate entro il limite dell'intero importo della pensione, riducendo proporzionalmente entrambe le quote.

Le questioni sono state dichiarate inammissibili, in considerazione del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del legislatore circa l'individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario.

La Corte, pur riconoscendo l'inadeguatezza del sistema di riparto delle quote di reversibilità in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, ha affermato che: *“non può, però, chiedersi a questa Corte una diretta e autonoma rideterminazione delle quote. Si tratterebbe, infatti, di un intervento all'evidenza manipolativo, tale da invadere l'ambito di discrezionalità riservata al legislatore. [...] Tuttavia, questa Corte non può esimersi dal segnalare la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, atto a colmare la lacuna che – per le ragioni dianzi poste in evidenza – compromette i valori costituzionali sottesi all'istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare”*.

\*\*\*

#### Sent. n. 101/2022 in materia di privilegio (con monito)

##### **inammissibilità con monito al legislatore**

##### **MANCATA INCLUSIONE TRA I CREDITI PRIVILEGIATI DEL CREDITO DI RIVALSA, SPETTANTE AL GESTORE DELL'IMPRESA DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI PER L'AVVENUTO VERSAMENTO DEL TRIBUTO SPECIALE DI DEPOSITO IN DISCARICA**

**Norme impugnate:** art. 2752, terzo comma, del codice civile.

L'art. 3 della legge n. 549 del 1995 ha istituito la c.d. ecotassa, ovvero il tributo speciale dovuto alle Regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (commi 24 e 27); il soggetto passivo dell'imposta sui rifiuti è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento (comma 26). Le somme versate a titolo di tributo sono riscosse dalle Regioni che destinano una parte del gettito ai comuni sul cui territorio vi sono le discariche o gli impianti di incenerimento per la realizzazione di interventi volti, in vario modo, al miglioramento ambientale del territorio interessato.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2752 c.c.: *“Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”*.

Il rimettente censura l'art. 2752 c.c., nella parte in cui non munisce di privilegio generale mobiliare il credito per rivalsa spettante al gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti, che abbia versato il tributo previsto dall'art. 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995, nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento, per disparità di trattamento tra il credito in questione e quello previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995 in materia di accise.

La Corte costituzionale ha ritenuto la questione inammissibile *“in considerazione del carattere politico-economico dei criteri che orientano il riconoscimento della natura privilegiata di determinati crediti, non è consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per introdurre, sia pure con riguardo a posizioni creditorie che sottendono interessi di rango costituzionale, una causa di prelazione ulteriore, «con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti» (sentenza n. 84 del 1992; in senso conforme, sentenze n. 113 del 2004, n. 1 del 1998 e n. 40 del 1996)”*.

Tuttavia, la Corte, ha evidenziato *“l’opportunità che il legislatore proceda ad una revisione organica della materia in esame, allo scopo di verificare la congruenza tra i caratteri morfologici e funzionali assegnati alle singole figure di rivalsa e le forme di tutela poste a garanzia del loro efficiente esercizio, e di restituire al privilegio il ruolo di primario strumento di rafforzamento del credito, con il quale l’ordinamento deve assicurare la soddisfazione preferenziale dei crediti che, in ragione della particolarità della causa o delle qualità del creditore, si mostrino effettivamente meritevoli di una tutela differenziata”*.

\*\*\*

#### Sent. n. 104/2022 in materia di norme di interpretazione autentica dell’obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi ad apposita gestione INPS

##### **illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza**

##### **OBBLIGO DI ISCRIZIONE PRESSO L’APPOSITA GESTIONE SEPARATA INPS DEGLI AVVOCATI NON ISCRITTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA FORENSE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE SOGLIE DI REDDITO**

**Norme impugnate:** art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in via subordinata, dell’art. 18, comma 12, dello stesso decreto-legge n. 98 del 2011.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge n. 576 del 1980 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

La Corte ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La Corte ha ritenuto conforme al principio di ragionevolezza l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS per gli avvocati che svolgono abitualmente la loro professione con percezione di redditi sotto soglia, come, del resto, già affermato con la sentenza n. 67 del 2018: *“[i]l sistema della previdenza forense [...] è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico» ed è «tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l’obbligatorietà – e più recentemente l’automaticità ex lege – dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell’avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi”*.

Ha, invece, dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, per lesione del legittimo affidamento fondato sulla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non avrebbe trovato applicazione nel caso di attività professionale forense, sussistendo già una specifica cassa di previdenza con una relativa regolamentazione speciale dell’obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi (sentenze 19 giugno 2006, n. 14069, 16 febbraio 2007, n. 3622 e 22 maggio 2008, n. 13218).

*“La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l’esigenza di tutela dell’affidamento scusabile, ossia con l’esclusione della possibilità per l’ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa”*.

\*\*\*

**illegittimità costituzionale parziale**

**PREVISIONE DEL DOLO SPECIFICO AL FINE DI ALTERARE LE PRESTAZIONI AGONISTICHE DEGLI ATLETI NELLA FATTISPECIE DI REATO DI COMMERCIO DI FARMACI O ALTRE SOSTANZE DOPANTI**

**Norme impugnate:** art. 586-*bis*, comma 7, c.p. (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-*bis*, comma 7, c.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 21 del 2018, limitatamente alle parole "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".

A seguito dell'intervento legislativo censurato, con il nuovo art. 586-*bis* c.p., sul piano oggettivo, la condotta di commercio di sostanze dopanti ha mantenuto lo stesso ambito e la stessa estensione che aveva la fattispecie incriminatrice prevista dalla legge n. 376/2000, che peraltro coincide con quelle dei primi due commi: tutte le condotte hanno ad oggetto le sostanze dopanti e le pratiche mediche individuate con riferimento alle classi indicate dalla legge. L'aspetto soggettivo della fattispecie di cui al comma 7 è stato invece scalfito proprio dall'introduzione dell'inciso relativo al "fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".

Secondo i giudici rimettenti, l'art. 586-*bis*, comma 7, c.p., prevedendo il "fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", avrebbe determinato una parziale *abolitio criminis*, in violazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'art. 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017, secondo cui il Governo, in attuazione del principio della riserva di codice, era delegato a trasferire all'interno del codice penale talune figure criminose già contemplate da disposizioni di legge, tra cui quelle aventi ad oggetto la tutela della salute e, non anche, a modificare le fattispecie incriminatrici.

La Corte ha condiviso i dubbi del rimettente affermando che: "*L'innesto del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» – che nella fattispecie incriminatrice del commercio illecito assurge, ora, a dolo specifico – non è coerente con la ratio sottesa ai criteri e principii della delega, che non autorizzava un abbassamento del livello di contrasto delle condotte costituenti reato secondo la legislazione speciale (sentenze n. 231 del 2021, n. 142 del 2020, n. 170 del 2019 e n. 198 del 2018).*".

A giudizio della Corte costituzionale, se, in linea di principio, sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale di disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata, deve escludersi che il principio della riserva di legge in materia penale precluda il sindacato di legittimità costituzionale in ordine alla denunciata violazione dell'art. 76 Cost., per l'uso scorretto del potere legislativo da parte del Governo che abbia abrogato, anche parzialmente, mediante decreto legislativo una disposizione penale, senza a ciò essere autorizzato dalla legge delega.

*"Quanto agli effetti sui singoli imputati dei giudizi penali principali, le cui condotte sono precedenti all'entrata in vigore della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, competerà ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno derivare dalla pronuncia di accoglimento, tenendo conto della costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 394 del 2006).*

*Il principio di legalità dell'art. 25, secondo comma, Cost., il quale esclude che possa essere sanzionato penalmente un fatto che non costituiva reato al momento in cui è stato commesso, comporta che rimane la necessità, per l'integrazione della fattispecie penale in esame, del dolo specifico per le condotte di commercio di sostanze dopanti poste in essere tra il 6 aprile 2018 (data di entrata in vigore della disposizione censurata) e la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza di questa Corte, dichiarativa della sua illegittimità costituzionale."*

\*\*\*

### Sent. n. 106/2022 in tema di ambiente e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

#### **illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale**

#### **NORME DELLA REGIONE ABRUZZO – ESCLUSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN CASO DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI**

**Norme impugnate:** artt. 5 e 21 della legge della Regione Abruzzo 18 maggio 2021, n. 10 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2021, nella parte in cui per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a V.I.A. esclude l'autorizzazione paesaggistica per le modifiche non sostanziali.

L'art. 5 impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto sull'art. 45 della legge regionale n. 45 del 2007, rubricato «Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti», aggiungendovi il comma *13-bis*, in base al quale, per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), la comunicazione di variazione non sostanziale non comporta alcuna nuova autorizzazione regionale e non può essere subordinata ad ulteriori pareri.

Il concetto di variazione non sostanziale si deduce dal comma 10 dell'art. 45 della legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2007, laddove prevede che siano considerate variazioni sostanziali solo quelle eccedenti il quindici per cento, sia per il quantitativo dei rifiuti da trattare, sia per l'ingombro plano-altimetrico riferito alle variazioni volumetriche, nonché le modifiche agli impianti esistenti a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero o smaltimento rifiuti ovvero le variazioni alle tipologie dei rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate.

Secondo la Corte, la norma impugnata, che non prevede la necessità di un'autorizzazione regionale né la subordinazione ad ulteriori pareri, ivi compresi, quindi, quelli relativi alle autorizzazioni paesaggistiche, per variazioni non sostanziali relative agli impianti di smaltimento rifiuti, risulta in contrasto con la competenza legislativa statale esclusiva in materia ambientale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

\*\*\*

### Sent. n. 108/2022 in materia di concessioni demaniali marittime

#### **illegittimità costituzionale**

#### **NORME DELLA REGIONE SICILIANA - RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME IN MANCANZA DEI PIANI DI UTILIZZO DELLE AREE MARITTIME (PUDM)**

**Norme impugnate:** art. 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale siciliana n. 17 del 2021, che aveva fino ad ora consentito il rilascio di concessioni demaniali marittime (cd. concessioni balneari) in mancanza (o in assenza della preventiva verifica di coerenza) dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM).

La disciplina dei PUDM in Sicilia, infatti, è stata originariamente prevista con la legge regionale n. 15 del 2005 che, in coerenza con le norme statali, imponeva ai Comuni di dotarsi del Piano per poter rilasciare nuove concessioni balneari.



La Regione Siciliana, consentendo il rilascio di nuove concessioni in assenza del PUDM con la legge n. 17 del 2021, aveva di fatto sovvertito la scansione procedimentale prevista dalla normativa nazionale, abbassando il livello di tutela assicurato al paesaggio nei Comuni costieri.

Tra le motivazioni addotte dalla Consulta, risulta di particolare interesse la precisazione che i PUDM svolgono *“...un’essenziale funzione non solo di regolamentazione della concorrenza e della gestione economica del litorale marino, ma anche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, garantendone tra l’altro la fruizione comune anche al di fuori degli stabilimenti balneari, attraverso la destinazione di una quota di spiaggia libera pari, secondo quanto previsto dalla stessa legge reg. siciliana n. 15 del 2005, al cinquanta per cento del litorale...”*

Pertanto *“...una disposizione che [...] preveda, in deroga al divieto di nuove concessioni nei Comuni siciliani ancora sprovvisti di Pudm già imposto dalla legislazione precedente, la possibilità di continuare a rilasciarle anche in seguito, ha l’effetto di eliminare un importante incentivo per i Comuni ad avviare il relativo procedimento di approvazione; e determina, conseguentemente, un abbassamento del livello di tutela dell’ambiente e del paesaggio nei Comuni costieri rispetto a quanto già in precedenza assicurato dalla stessa legislazione regionale previgente...”*.

La Corte costituzionale ha accolto le contestazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, insistendo perché si proseguiva nelle procedure di approvazione dei Piani di Utilizzo così da contrastare l’aggressione indiscriminata al demanio marittimo e consentire la corretta pianificazione delle spiagge, stante la loro natura di beni comuni vulnerabili.

\*\*\*

#### [Sent. n. 111/2022 in materia di impugnazioni nel processo penale](#)

##### **illegittimità costituzionale**

##### **INTERESSE AL RICORSO PER CASSAZIONE DI SENTENZA DI PROSCIoglimento IN APPELLO PER PRESCRIZIONE ILLEGITTIMAMENTE EMESSA IN FASE PREDIBATTIMENTALE SENZA CONTRADDITTORIO**

**Norme impugate:** artt. 129, 568, comma. 4, 591, comma 1, lettera a), 601, 605 e 620 del codice di procedura penale.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 568, comma 4, c.p.p., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Nelle argomentazioni a supporto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma. 4, c.p.p., il Giudice delle leggi ha rilevato che l’interesse a impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione emessa *de plano*, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. Infatti – ha ribadito la Corte – *il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato proprio dall’art. 111 Cost. «Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata» (sent. cost. n. 317 del 2009).*

Infine, dopo aver ricordato che nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia di una sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 c.p.p., la Consulta ha concluso affermando che: *“la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e comprime la stessa*



*facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito."*

\*\*\*

#### [Sent. n. 112/2022 in materia di licenze e concessioni](#)

**illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale**

#### **NORME DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI - DEROGA ALLE DISPOSIZIONI STATALI**

**Norme impugnate:** artt. 5 e 11, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, nella parte in cui prevede una deroga temporanea al limite quinquennale fissato per il trasferimento delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992, e dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, della stessa legge, nella parte in cui disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale e fissano un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.

\*\*\*

#### [Sent. n. 113/2022 in materia di accreditamento al SSN delle strutture sanitarie private](#)

**illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità**

#### **NORME DELLA REGIONE LAZIO - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE NELLE STRUTTURE CHE EROGANO ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO-SANITARIE**

**Norme impugnate:** art. 9, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Lazio n. 13 del 2018, nella parte in cui, in sede di accreditamento delle strutture sanitarie private addette alla cura della persona, richiede l'adozione col loro personale del rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL stipulato dalle OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale nella sanità.

La Corte ha accolto la questione per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. in ragione del carattere eccessivo della misura, troppo invasiva della libertà di iniziativa privata, in quanto riguardante tutto il personale della struttura, mentre il lavoro autonomo per alcune funzioni potrebbe essere altrettanto e forse più adeguato alla finalità perseguita della migliore qualità del servizio.

\*\*\*

#### [Sent. n. 114/2022 in materia di leale cooperazione nel riparto di fondi statali in ambiti di competenza regionale](#)

**illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità - estinzione del processo**

#### **ISTITUZIONE DI UN FONDO PER IL RIMBORSO DIRETTO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DA PARTE DEGLI OSPEDALI DI TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA MAMMARIO**

**Norme impugnate:** art. 1, commi 480, 500, 501, 511, 757, 758, 759 e 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

La Corte costituzionale ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale, dell'art. 1, comma 480, della legge n. 178 del 2020, nonché dell'art. 1, commi 500 e 501, della medesima legge, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che il decreto del Ministro della salute – per l'erogazione delle risorse dei fondi sui test genomici per il carcinoma mammario e sulla formazione per la simulazione sui cadaveri – sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Corte ha affermato che le richiamate previsioni, in particolare l'articolo 1, commi 480, 500 e 501, indubbiamente afferiscono all'ambito materiale tutela della salute, di competenza concorrente, poiché coinvolgono necessariamente profili che attengono alla concreta erogazione delle prestazioni sanitarie. Ricorrendo, quindi, una situazione di concorso di competenze, nessuna delle quali può considerarsi prevalente, alla luce della giurisprudenza costituzionale si applica il principio di leale collaborazione.

La Corte, infatti, ha più volte affermato la necessità di applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, incidente su materie di competenza regionale (residuale o concorrente), ipotesi nella quale, ai fini della salvaguardia di tali competenze, la legge statale deve prevedere strumenti di coinvolgimento delle Regioni nella fase di attuazione della normativa, nella forma dell'intesa o del parere, in particolare quanto alla determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse destinate agli enti territoriali. La necessità di predisporre simili strumenti è stata affermata dalla Corte principalmente in due evenienze: in primo luogo, *quando vi sia un intreccio (ovvero una interferenza o concorso) di competenze legislative, che non permetta di individuare un «ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri»* (sentenza n. 71 del 2018; *ex plurimis*, sentenze n. 40 del 2022, n. 104 del 2021, n. 74 e n. 72 del 2019 e n. 185 del 2018); in secondo luogo, *nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarietà della stessa allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2022, n. 74 del 2019, n. 71 e n. 61 del 2018).*

Sul tema della leale cooperazione nel riparto di fondi statali in ambiti di competenza regionale si segnala la [sent. n. 123/2022](#) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 562 e 606, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevedono che i decreti dell'autorità di governo competente in materia di sport e politiche giovanile, che individuano i criteri di gestione e di riparto dei relativi fondi siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con le Regioni e le Province autonome interessate.

\*\*\*

### [Sent. n. 125/2022 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo](#)

#### **illegittimità costituzionale parziale**

#### **FACOLTÀ E NON OBBLIGO PER IL GIUDICE DI DISPORRE LA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO IN CASO LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO MANIFESTATAMENTE INSUSSISTENTE**

**Norme impugnate:** art. 18, comma 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato

dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), limitatamente alla parola "manifesta".

La Corte ha dichiarato che ai fini della tutela reintegratoria del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per ragioni economiche, produttive e organizzative, il giudice non è tenuto ad accertare che l'insussistenza del fatto sia "manifesta", poiché al fatto si deve *"ricondere ciò che attiene all'effettività e alla genuinità della scelta imprenditoriale"* e su questi aspetti il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità che non può *"sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità"* (sentenza n. 59 del 2021).

In particolare, *"il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato e si presta, proprio per questo, a incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento. Inoltre, la sussistenza di un fatto è nozione difficile da graduare, perché evoca "un'alternativa netta, che l'accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi". Il criterio della manifesta insussistenza "risulta eccentrico nell'apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell'accertamento". Nelle controversie in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo si è in presenza di un quadro probatorio articolato: oltre ad accertare la sussistenza o insussistenza di un fatto le parti, e con esse il giudice, si devono impegnare "nell'ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell'eventuale insussistenza". Vi è dunque un "aggravio irragionevole e sproporzionato" sull'andamento del processo: all'indeterminatezza del requisito si affianca una irragionevole complicazione sul fronte processuale."*

La Corte ha dunque individuato uno squilibrio tra i fini che il legislatore si era prefisso, consistenti in una più equa distribuzione delle tutele, attraverso decisioni più rapide e più facilmente prevedibili, e i mezzi adottati per raggiungerli.

\*\*\*

### [Sent. n. 127/2022 in materia di misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19](#)

#### **non fondatezza**

#### **VIOLAZIONE DELL'OBLIGO DI QUARANTENA SANITARIA PER LE PERSONE RISULTATE POSITIVE AL VIRUS COVID-19**

**Norme impugnate:** artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato la questione di legittimità degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nella parte in cui prevedono il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria, in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata; sanzionano la violazione ai sensi dell'art. 260 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie). Il provvedimento dell'autorità sanitaria dovrebbe essere convalidato entro 48 ore dal giudice, come stabilisce l'art. 13 Cost. sulla libertà personale, in applicazione del principio di riserva di giurisdizione.

La Corte costituzionale ha escluso che l'incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell'autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Covid-19 violi la libertà personale. *La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13). Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l'applicazione della misura obbligatoria dell'isolamento, o il suo mantenimento, permette*

*l'uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente.*

La Corte ha anche escluso che la misura dell'isolamento sia in alcun modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare. Entrambe, infatti, sono instaurate, o ripristinate, anche con l'impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale, mentre la circostanza di avere contratto il virus Sars-Cov-19 non comporta valutazioni sulla responsabilità personale. Pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l'isolamento consegue a un provvedimento dell'autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione. Anzi, poiché siamo nel campo della libertà di circolazione, secondo la Corte la norma penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare, benché consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-19, senza necessità che l'obbligo dell'isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo.

\*\*\*

#### **Sent. n. 131/2022 in materia di trasmissione del cognome dei genitori ai figli (con invito al legislatore ad intervenire)**

**illegittimità costituzionale parziale – ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87 del 1953 - inammissibilità**

#### **TRASMISSIONE AL FIGLIO DEL SOLO COGNOME MATERNO**

**Norme impugnate:** artt. 237, 262 e 299 del codice civile; art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile *“nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.”*

L'illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

La Corte costituzionale ha evidenziato l'intreccio, nella disciplina del cognome, fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza tra i genitori. Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona e deve, pertanto, radicarsi nell'identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona. Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l'identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori.

La sentenza considera che l'identità familiare del figlio, che preesiste all'attribuzione del cognome, può scomporsi in tre elementi: il legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; il legame genitoriale con la madre, anche lei identificata da un cognome, parimenti rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio, accogliendolo insieme in un nucleo familiare. La selezione, fra i dati preesistenti all'attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre. A fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell'unione fra i due genitori si traduce nell'invisibilità della donna.

L'automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

In definitiva, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso. Ove difetti l'accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, che è parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare è quello dell'intervento giudiziale.

Tutto ciò, fintantoché il legislatore non decida di prevedere, eventualmente, altri criteri. La Corte ha inoltre rivolto un duplice invito al legislatore. In primo luogo, ha auspicato un *“impellente”* intervento per *“impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome”*. Nella sentenza si legge, in proposito, che proprio per la funzione svolta dal cognome, è opportuno che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. In secondo luogo, ha rimesso alla valutazione del legislatore *“l'interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle”*. Anche al riguardo la sentenza segnala una possibile soluzione, e cioè che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia. Infine, la Corte ha precisato che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano l'attribuzione del cognome al figlio. Pertanto, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza troverà applicazione alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta. Eventuali richieste di modifica del cognome seguiranno la disciplina prevista a tal fine, salvo specifici interventi del legislatore.

\*\*\*

#### Sent n. 136/2022 in materia di assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei Consiglieri regionali

##### **non fondatezza - inammissibilità**

##### **NORME DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE - RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI ASSEgni VITALIZI DIRETTI E DI REVERSIBILITÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI**

**Norme impugnate:** artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 26/02/1995, n. 2, come modificata dalle leggi regionali 28/10/2004, n. 4, 30/06/2008, n. 4, 16/11/2009, n. 8, 14/12/2011, n. 8 e 21/09/2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23/11/1979, n. 5, e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica); art. 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6; art. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4, nella parte in cui introduce l'art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26/02/1995, n. 2.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Trento.

La Corte ha affermato che *“Le misure che hanno inciso, riducendoli, i vitalizi regionali trentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con il vitalizio parlamentare, contributo di solidarietà), non ledono il principio del legittimo affidamento in quanto, da un lato, trovano una ragionevole giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa, di sobrietà ed equità, già presenti nella legislazione dello Stato e da essa promosse; dall'altro lato, non trasmodano in un regolamento irrazionale, lesivo del principio evocato”*.

L'esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in questi trattamenti, è stata ritenuta dalla Corte preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento, considerato anche l'ammontare del trattamento che le misure riduttive consentono di mantenere.

La Corte ha riconosciuto che gli interventi riduttivi in questione rientrano nella competenza del legislatore regionale, poiché è riconducibile all'autonomia della Regione la disciplina dei vitalizi spettanti a chi è stato



consigliere regionale. Nella fattispecie, la normativa censurata non ha violato i principi di coordinamento della finanza pubblica espressi dal legislatore statale ed evocati dal Tribunale di Trento.

\*\*\*

#### Sent. n. 140/2022 in materia di imposta di registro relativa a documenti per giudizio di ottemperanza

##### **illegittimità costituzionale parziale**

##### **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RILASCIO DELL'ORIGINALE O DELLA COPIA DELLA SENTENZA CHE DEBBA ESSERE UTILIZZATA PER IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

**Norme impugnate:** art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 nella parte in cui non prevede che il divieto di rilascio di atti non registrati recato dal precedente comma 1 non si applichi al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Secondo il rimettente, la norma censurata, non consentendo il rilascio dei provvedimenti giurisdizionali prima del pagamento della relativa imposta di registro, precluderebbe la possibilità di agire in sede di ottemperanza per l'attuazione delle pronunce del giudice ordinario.

La Corte costituzionale ha ritenuto che il divieto di rilascio del provvedimento giurisdizionale recante la certificazione di passaggio in giudicato costituisce una limitazione al diritto della tutela giurisdizionale in quanto impedisce di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza. In secondo luogo, la Corte ha rilevato altresì come tale divieto non sia strettamente necessario e proporzionato rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario posto che tali esigenze risultano comunque salvaguardate da altre disposizioni di legge, che assicurano all'Amministrazione finanziaria la conoscenza dell'atto soggetto a registrazione e la possibilità di procedere alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta.

\*\*\*

#### Sent. n. 143/2022 in materia di trascrizione della domanda giudiziale (con sollecito al legislatore ad intervenire)

##### **inammissibilità**

##### **FACOLTÀ DEL GIUDICE DI DISPORRE IN VIA CAUTELARE LA CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA TRASCRITTA, QUANDO NE RAVVISI LA MANIFESTA INFONDATEZZA**

**Norme impugnate:** artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 c.c., nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove questa sia manifestamente infondata, poiché le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze segnalate sono plurime, nessuna priva di controindicazioni, e soprattutto nessuna costituzionalmente obbligata, neanche con riguardo a domande delle quali si assuma la manifesta infondatezza o il carattere emulativo, sicché la scelta tra l'una e l'altra non può che competere al legislatore, trattandosi in definitiva di rimodellare l'architettura complessiva del microsystema pubblicitario.

La Corte ha ribadito l'impossibilità di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale ritenuta manifestamente infondata prima del passaggio in giudicato della sentenza.



Il sistema di pubblicità dichiarativa, disciplinato dagli artt. 2652, 2653 e 2668 c.c., infatti, è posto a tutela di molteplici interessi di rilievo costituzionale: innanzitutto, l'interesse individuale dell'attore che, in virtù del c.d. "*effetto prenotativo*" che consente alla trascrizione della domanda di prevalere sulle successive iscrizioni e trascrizioni eseguite contro il convenuto, consegue la tutela effettiva del suo diritto senza che la durata del processo possa incidere negativamente; in secondo luogo, salvaguardia la certezza dei traffici, tutelando, quindi, i soggetti terzi affinché questi possano valutare analiticamente la convenienza di porre in essere negozi giuridici con una delle parti litiganti.

Invero, nel nostro ordinamento, la domanda giudiziale corrisponde ad un'iniziativa libera e unilaterale dell'attore che soggiace esclusivamente alle verifiche formali del conservatore dei registri e non è sottoposta a controlli preventivi di natura sostanziale, tuttavia l'attribuzione al giudice del potere di ordinare la cancellazione con un provvedimento d'urgenza, argomenta la Corte, darebbe al convenuto la possibilità di un'immediata reazione ad una trascrizione che reputa ingiusta e ciò comporterebbe un elevato rischio per il diritto di tutela giurisdizionale dell'attore.

Per queste ragioni, la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni inammissibili sottolineando la competenza del legislatore e rimettendo a quest'ultimo la ricerca di una possibile soluzione che rimodelli il sistema pubblicitario nel nostro ordinamento.

\*\*\*

#### **Sent. n. 145/2022 in materia di calcolo dell'indennità di amministrazione dei dipendenti del MAECI**

##### **illegittimità costituzionale parziale**

##### **INDENNITÀ D'AMMINISTRAZIONE DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI NON CUMULABILE CON INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO**

**Norme impugnate:** art. 1-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui con norma interpretativa dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione affari esteri, nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, non include l'indennità di amministrazione.

La Corte costituzionale ha rilevato, preliminarmente, che l'indennità di amministrazione - sorta come trattamento accessorio della retribuzione, collegata alla presenza in servizio e commisurata ai compensi mensili percepiti - è stata, poi, riconosciuta quale voce retributiva, corrisposta a tutti i dipendenti ministeriali in misura fissa e per dodici mensilità.

La Corte ha ribadito che qualunque legge possa avere efficacia retroattiva solo in presenza di una comprovabile esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che devono costituire motivi imperativi di interesse generale. I soli motivi finanziari, volti a contenere la spesa pubblica o a reperire risorse per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano, infatti, a giustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso.

Diversamente, le leggi retroattive o di interpretazione autentica che intervengono in pendenza di giudizi di cui lo Stato è parte, in modo tale da influenzarne l'esito, comportano un'ingerenza nella garanzia del diritto a un processo equo e violano un principio dello stato di diritto garantito dall'art. 6 della CEDU.

\*\*\*

#### **Sent. n. 146/2022 in materia di richiesta di messa alla prova nel processo penale**

##### **illegittimità costituzionale parziale**

## SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE CON MESSA ALLA PROVA IN CASO CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI UN REATO CONCORRENTE

**Norme impugnate:** art. 517 del codice di procedura penale.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p., *“nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p., la facoltà per l'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli, in tal modo ampliando le ipotesi di messa alla prova “recuperata”*.

La decisione si inserisce nel solco delle pronunce di illegittimità costituzionale parziale, con le quali è stata *“recuperata”* dalla Consulta la facoltà, per l'imputato, di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, quando sopravvengono elementi di novità che, nonostante il superamento delle preclusioni di fase, non gli impediscano la scelta del rito alternativo della messa alla prova ma, anzi, gli assicurino l'esercizio del diritto di difesa che la Costituzione gli riconosce.

Secondo il rimettente, precludere l'accesso alla messa alla prova a seguito della contestazione suppletiva di reati connessi violerebbe sia l'art. 24 Cost., perché la richiesta di riti alternativi, tra cui va annoverata anche la sospensione del procedimento con messa alla prova, costituirebbe una tra le più qualificanti modalità con le quali si esplica l'esercizio del diritto di difesa, sia l'art. 3 Cost., in quanto l'imputato verrebbe irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in conseguenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione circa le risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero, e perché sarebbe irragionevole non equiparare questa ipotesi a quelle nelle quali oggi risulta possibile – a seguito di numerose pronunce della Corte costituzionale – accedere a riti alternativi, compresa la messa alla prova, a seguito di nuove contestazioni ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p.

La Corte ha ricordato come, con numerose pronunce, è stato adeguato il principio di fluidità dell'imputazione, che costituisce un dato caratterizzante del nostro sistema processuale anche in sede dibattimentale, al diritto di difesa presidiato dall'art. 24 Cost. quale *“principio supremo”* dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 18 del 2022, n. 238 del 2014, n. 232 del 1989 e n. 18 del 1982).

In particolare, la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere richiesta a fronte della nuova contestazione di un fatto diverso *ex art. 516 c.p.p.* (sentenza n. 14 del 2020) e di una circostanza aggravante *ex art. 517 c.p.p.* (sentenza n. 141 del 2018).

Orbene, ad avviso della Corte i principi espressi nelle pronunce menzionate impongono la rimozione anche di tale residua preclusione, ossia in relazione alla nuova contestazione in dibattimento di reati connessi *ex art. 517 c.p.p.*, con conseguente restituzione dell'imputato nel diritto di esercitare le proprie scelte difensive, ivi compresa la richiesta di messa alla prova.

Nel ricollegarsi alla sentenza n. 8 del 2019, la Corte ha chiarito che *“fatto diverso e reato connesso, entrambi emersi per la prima volta in dibattimento, integrano [...] evenienze processuali che, sul versante dell'accesso ai riti alternativi, non possono non rappresentare situazioni fra loro del tutto analoghe”*. Pertanto, anche rispetto all'ipotesi di nuove contestazioni di reati connessi *ex art. 517 c.p.p.* deve riconoscersi all'imputato la facoltà di chiedere la messa alla prova.

La Corte ha precisato che tale conclusione non è scalfita dalla circostanza che la messa alla prova verrebbe in questo caso ad essere concessa non in relazione a un unico reato, bensì a più reati in concorso fra loro; e ciò perché la previsione di cui all'art. 168-bis, comma 4, c.p. – secondo cui la sospensione del procedimento *“non può essere concessa più di una volta”* – non esclude la concedibilità della messa alla prova ogniquale volta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, venga contestato più di un reato, quando per ciascuno dei reati in concorso sia astrattamente applicabile l'istituto della messa alla prova (Cass. pen. sez. II, 12/03/2015, n. 14112).

La Corte ha puntualizzato che, in tal caso, l'imputato potrà *“scegliere se chiedere di essere sottoposto alla messa alla prova, ovvero se proseguire il processo nelle forme ordinarie, rispetto a tutti i reati contestati, compresi quelli oggetto dell'imputazione originaria”*.

A differenza del recupero del rito abbreviato – in relazione al quale, come affermato dalla sentenza Corte cost. n. 237 del 2012, la relativa richiesta deve riferirsi ai soli reati oggetto di nuove contestazioni dibattimentali - *“nella messa alla prova convivono un’anima processuale e una sostanziale”*: da un lato, l’istituto è uno strumento di definizione alternativa del procedimento, che si inquadra a buon diritto tra i riti alternativi; dall’altro, esso disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo e alla pena, ma con innegabili connotazioni sanzionatorie, che conduce, in caso di esito positivo, all’estinzione del reato.

Del resto, ha conclusivamente osservato la Corte, *“una tale scelta dell’imputato non esclude d’altronde che l’istituto conservi la propria fisiologica funzione deflattiva anche in questa ipotesi, determinando comunque l’interruzione del processo e l’estinzione del reato nel caso di esito positivo della messa alla prova”*.

\*\*\*

### Sent. n. 148/2022 in materia di interrogatorio dell’indagato

#### **non fondatezza**

#### **GARANZIE DELL’INTERROGATORIO DI PERSONA ALLA QUALE È STATO CONTESTATO L’ILLECITO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL’ART. 75, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990**

**Norme impugnate:** art. 64, comma 3, del codice di procedura penale.

La Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64, comma 3, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e all’art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), nella parte in cui non prevede che gli avvisi previsti per l’indagato prima che abbia inizio l’interrogatorio debbano essere rivolti anche alla persona alla quale sia contestato l’illecito amministrativo in tema di sostanze stupefacenti di cui all’art. 75, comma 1, del d.p.r. n. 309 del 1990 o nei cui confronti siano emersi elementi indiziari di tale illecito, allorché la stessa sia sentita in relazione ad un reato collegato, ai sensi dell’art. 371, comma 2, lettera b), c.p.p..

La Corte costituzionale ha escluso che le sanzioni di cui all’art. 75, comma 1, del d.p.r. n. 30 del 1990, se formalmente qualificate come “amministrative”, abbiano natura punitiva secondo i “criteri Engel”, e, quindi, all’acquirente dello stupefacente non si applicano le garanzie, sostanziali e processuali, previste dalla Costituzione e dalle carte europee ed internazionali dei diritti per la materia penale, tra cui il “diritto al silenzio”.

\*\*\*

### Sent. n. 149/2022 in materia di *ne bis in idem* e “doppio binario” sanzionatorio (con monito al legislatore)

#### **illegittimità costituzionale parziale**

#### **DIVIETO DI SECONDO GIUDIZIO IN TEMA DI TUTELA PENALE DEL DIRITTO DI AUTORE NEI CONFRONTI DELL’IMPUTATO AL QUALE, CON RIGUARDO AGLI STESSI FATTI, SIA STATA GIÀ IRROGATA IN VIA DEFINITIVA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA**

**Norme impugnate:** art. 649 del codice di procedura penale.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge.

La questione di costituzionalità dell’art. 649 c.p.p. è stata sollevata sotto il profilo del suo contrasto con il diritto al *ne bis in idem* così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Nella fattispecie all'esame del rimettente, il titolare di una copisteria era già stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6.000 euro per avere fotocopiato abusivamente dei libri di testo. Dal momento che per lo stesso fatto la legge n. 633 del 1941 prevede anche una pena detentiva e una multa, l'interessato era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale.

La Corte costituzionale ha affermato che il diritto al *ne bis in idem* mira anzitutto a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un secondo procedimento. Ha quindi riconosciuto carattere punitivo alle sanzioni pecuniarie previste in materia di diritto d'autore e ha escluso che tra queste sanzioni e le pene previste per gli stessi fatti esista una connessione sufficientemente stretta da far apparire le due risposte sanzionatorie come una risposta coerente e sostanzialmente unitaria a questa tipologia di illeciti. Pertanto, la duplicazione di sanzioni – e prima ancora di procedimenti – per la medesima violazione determina sofferenze e costi ingiustificati per la persona interessata; per evitarli, è necessario che il procedimento penale si concluda non appena la sanzione amministrativa già irrogata nei suoi confronti diventi definitiva.

La Corte ha peraltro sottolineato che il rimedio così introdotto, pur necessario per evitare la violazione del diritto fondamentale dell'imputato, non basta a rendere razionale il sistema, che consente comunque l'apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo. La Corte ha dunque invitato il legislatore a eliminare questa disarmonia, nel quadro di un'auspicabile rimeditazione complessiva dei sistemi di doppio binario sanzionatorio ancora vigenti.

\*\*\*

#### Sent. n. 150/2022 in materia di somministrazione di lavoro

##### **non fondatezza**

#### **REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DA PARTE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO**

**Norme impugnate:** art. 5, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 41, 45 e 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede tra i requisiti che per l'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro da parte delle cooperative di produzione e lavoro la presenza obbligatoria di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, di almeno un fondo mutualistico.

Nel dichiarare l'infondatezza della questione la Corte costituzionale ha precisato che *“la norma censurata - nell'imporre alle cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività di somministrazione di manodopera la presenza, nella compagine sociale, di un socio sovventore costituito da un fondo mutualistico - mira a realizzare un obiettivo generale di tutela dei lavoratori e in particolare, in una fattispecie di «dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro», a garantire quei «particolari controlli e garanzie» richiesti da questa Corte per «prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore» (sentenza n. 250 del 2021)”*.

\*\*\*

#### Sent. n. 152/2022 in materia di lavoro

##### **illegittimità costituzionale parziale**

#### **REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO IN MATERIA DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE BIOLOGICA**

**Norme impugnate:** allegato 2, punto C, n. 3, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 (Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione

agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2018, nella parte in cui prevede che, in funzione di assicurare il requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto legislativo, gli addetti all'attività di controllo e certificazione, presso gli organismi di controllo e certificazione per l'agroalimentare e l'ambiente, non devono essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, limitatamente alle parole *“o essere interessati da procedimenti penali in corso”*.

Secondo la Corte la norma censurata, non solo non richiede che l'accertamento penale sia stato consacrato in una sentenza di condanna, anche non definitiva, ma prevede che esso possa mancare del tutto, rendendo applicabile la misura anche in caso di mera iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) a seguito di denunce che potrebbero rivelarsi del tutto infondate e persino calunniose. L'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito comporta già che la stessa possa dirsi “essere interessata da procedimenti penali in corso” per uno dei reati rientranti nel catalogo contenuto nella disposizione censurata.

\*\*\*

### Sent. n. 159/2022 in materia di citazione del responsabile civile nel processo penale

#### **illegittimità costituzionale parziale**

#### **CITAZIONE IN GIUDIZIO DELL'ASSICURATORE IN CASO DI RESPONSABILITA' CIVILE PER ATTIVITA' VENATORIA**

**Norme impugnate:** art. 83 del codice di procedura penale.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

Il censurato art. 83 c.p.p. stabilisce che il responsabile civile – ossia il soggetto che, a norma delle leggi civili, è obbligato a risarcire il danno provocato dal fatto dell'imputato (art. 185, secondo comma, c.p.) – possa essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nell'ipotesi di esercizio dell'azione civile ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.p., anche su iniziativa del pubblico ministero.

La Corte ha condiviso i dubbi del rimettente, richiamando la precedente sentenza n. 112 del 1998 nella quale ha affermato la funzione plurima del rapporto di garanzia derivante dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, in quanto destinato a salvaguardare direttamente sia la vittima, sia il danneggiante, potendo la prima agire in via diretta contro l'assicuratore e potendo il secondo chiamare in giudizio il proprio assicuratore al fine di essere manlevato. *i* A tale duplice funzione del rapporto di garanzia, la Corte ha ritenuto che dovesse necessariamente corrispondere l'allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di “chiamata” riconosciuti in sede civile, onde evitare che l'effettività della predetta funzione venga pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anziché nella sede naturale.

Nella richiamata pronuncia, la Corte ha evidenziato che: gli artt. 18 e 23 della legge n. 990 del 1969 (disposizioni ora trasfuse nell'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005) – prevedendo, rispettivamente, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e il litisconsorzio necessario fra responsabile del danno e assicuratore nel giudizio promosso contro quest'ultimo – consentissero di collocare la particolare ipotesi di responsabilità civile in discorso fra i casi ai quali si riferisce il secondo comma dell'art. 185 c.p., tradizionalmente ricordato alla assunzione di una posizione di garanzia per il fatto altrui; per altro verso, la

possibilità di chiamare in causa l'assicuratore – offerta al danneggiante convenuto in sede civile dall'art. 1917, ultimo comma, c.c. e dall'art. 106 del c.p.c. – risultava connessa al diritto dell'assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l'assicuratore.

Nella fattispecie ora al suo esame, la Corte ha riscontrato la medesima ingiustificata disparità di trattamento, tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile: disparità di trattamento a fronte della quale l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo, instaurato ai sensi dell'art. 12, comma 8, della legge n. 157 della 1992, rischia di rimanere compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese.

\*\*\*

### Sent. n. 163/2022 in materia di riduzione di sanzioni accessorie in caso di estinzione del reato

#### **illegittimità costituzionale parziale**

#### **RIDUZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA**

**Norme impugnate:** art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, del Codice della strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

In via preliminare la Corte ha richiamato la precedente sentenza n. 75 del 2020 con la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui prevedeva che il Prefetto dovesse verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.

Ha poi precisato che la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, ex art 168-bis c.p. non è una sanzione penale in senso proprio (sentenza n. 91 del 2018), diversamente dal lavoro di pubblica utilità di cui al comma 9-bis dell'art. 186 del Codice della strada che, invece, è una pena sostitutiva (così già l'ordinanza n. 43 del 2013).

Entrambi gli istituti, in un'ottica di premialità, sono caratterizzati dal fatto di consistere in una prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.

Ne consegue l'irragionevolezza della disposizione censurata posto che *“al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell'identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest'ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa, giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante, come visto, condotte riparatrici da parte dell'imputato, nonché l'affidamento dello stesso al servizio sociale.”*.



## **RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022**

### **Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 aprile 2022 - Ricorso n. 10929/19 in materia misure preventive a tutela di violenze domestiche**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE, IN RELAZIONE ALLA MANCATA ADOZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI ADEGUATE MISURE PREVENTIVE, IDONEE A PROTEGGERE LA RICORRENTE E I SUOI FIGLI DALLE VIOLENZE DOMESTICHE INFLITTE DAL PARTNER, CHE HANNO PORTATO ALL'OMICIDIO DEL LORO FIGLIO DI UN ANNO E AL TENTATO OMICIDIO DELLA DONNA**

Dinanzi alla Corte Edu la ricorrente ha lamentato l'inadempimento da parte delle autorità nazionali dell'obbligo positivo loro incombente in forza dell'art. 2 della Convenzione, di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della sua vita e di quella dei suoi figli, nonostante le plurime denunce sporte per minacce e lesioni nei confronti del padre dei suoi due figli, tanto che nel settembre del 2018 durante una lite familiare, il compagno ha ucciso il figlio più piccolo e tentato di uccidere la ricorrente e l'altra figlia della coppia.

In punto di ammissibilità la Corte Edu ha respinto le eccezioni sollevate dal Governo, che ha sostenuto il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, non avendo la ricorrente mai chiesto ai giudici nazionali l'accertamento della violazione dei suoi diritti e avendo ritirato le sue denunce contro il compagno. A giudizio della Corte, un'eventuale azione di accertamento delle violazioni lamentate, qualora proposta dinanzi ai giudici civili, anche al fine di ottenere il risarcimento del danno, non avrebbe comunque offerto alla ricorrente un rimedio per le violazioni dell'art. 2 della Convenzione già commesse.

La Corte ha ricordato che l'obbligo positivo di cui all'art. 2 della Convenzione, di adottare misure operative preventive per proteggere un individuo la cui vita è minacciata dagli atti criminali altrui (affermato per la prima volta nel caso *Osman c. Regno Unito* del 28 ottobre 1998) impone alle autorità nazionali di adottare le misure adeguate e proporzionate al livello di rischio individuato per la vita di un determinato individuo a causa degli atti criminali di un terzo.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che, da un punto di vista generale, il quadro giuridico italiano era idoneo a fornire protezione contro gli atti di violenza posti in essere e che la gamma di misure giuridiche e operative astrattamente disponibili offriva alle autorità interessate una varietà sufficiente di strumenti, adeguati e proporzionati al concreto livello di rischio. Tuttavia, mentre i carabinieri hanno reagito senza indugio alle denunce della ricorrente e hanno effettuato una valutazione autonoma, proattiva ed esaustiva dei rischi, nel rispetto del particolare contesto, i pubblici ministeri, pur essendo stati informati più volte dai carabinieri, sono rimasti inerti, permettendo al responsabile di continuare a perpetrare minacce, molestie e aggressioni nei confronti della ricorrente.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali siano venute meno all'obbligo positivo loro incombente in forza dell'art. 2 di tutelare la vita della ricorrente e quella di suo figlio e hanno condannato lo Stato al pagamento del danno non patrimoniale.

\*\*\*

### **Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 giugno 2022 - Ricorso n. 23735/19 in materia di violenza domestica**

**VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE E PROCEDURALE, IN RELAZIONE ALL'INCAPACITÀ DELLO STATO DI SVOLGERE UN'INDAGINE EFFICACE SUGLI EPISODI DI VIOLENZA DOMESTICA SUBITI DALLA RICORRENTE E DAI SUOI FIGLI DA PARTE DEL MARITO**

La Corte ha preliminarmente ricordato che, per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3, i maltrattamenti devono raggiungere un minimo di gravità, ovvero, di solito comportano danni fisici o gravi sofferenze fisiche o mentali. Tuttavia, anche in assenza di questo tipo di conseguenze, quando il trattamento umilia o degrada un individuo, mostra o diminuisce una mancanza di rispetto per la sua dignità umana, o induce l'interessato a provare paura, angoscia o inferiorità tali da spezzare la sua resistenza morale e fisica, esso può essere qualificato come degradante e quindi rientrare nel divieto di cui all'articolo 3 (Bouyid c. Belgio [GC], N. 23380/09, §§ 86-87, CEDU 2015).

Nel caso di specie, la ricorrente è stata oggetto di violenze per mano del marito, che sono state documentate da referti ospedalieri e da numerose denunce e richieste di protezione rivolte alle autorità statali riflettono i timori della ricorrente per l'incolumità dei figli e la propria. L'atteggiamento delle autorità, che hanno ritenuto si trattasse di espressioni tipiche di un conflitto tra coniugi in fase di separazione, denota la mancanza di un approccio proattivo e di una valutazione completa dei rischi.

In considerazione di questo quadro, fattuale e normativo, la Corte ha concluso che vi sia stata una violazione dell'art. 3 della Convenzione nei suoi aspetti sostanziali e procedurali e ha condannato lo Stato al risarcimento del danno non patrimoniale e delle spese.

\*\*\*

#### [Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 aprile 2022 - Ricorso n. 18549/20 in materia di ingerenze nella vita familiare](#)

#### **VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE IN RELAZIONE ALL'IMPOSSIBILITÀ PER LA RICORRENTE DI RIALLACCIARE UN LEGAME CON SUO FIGLIO, COLLOCATO PRESSO UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA DAL 2016, A CAUSA DELL'INERZIA DEI SERVIZI SOCIALI NELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO DEGLI INCONTRI MADRE-FIGLIO DISPOSTO DAL TRIBUNALE**

La ricorrente, richiamando gli artt. 6, 8 e 13 della Convenzione Edu, ha eccepito l'ingerenza illegittima, sproporzionata e non necessaria dello Stato nella sua vita familiare poiché, dopo la sospensione della sua potestà genitoriale nel 2015 e l'allontanamento dalla struttura comunitaria in cui era stata inserita per motivi di povertà con il figlio, nato nel 2013, i saltuari incontri con il minore collocato presso una famiglia affidataria si sono interrotti dal maggio 2017, a causa di carenze di ordine burocratico dei servizi sociali.

La Corte ha constatato che il tribunale nazionale non ha spiegato quali siano stati i gravi motivi che l'hanno condotto a sospendere i contatti per circa cinque anni e a interrompere qualsiasi legame tra la ricorrente e suo figlio, nonostante l'assenza di indizi di violenza o di abusi commessi nei confronti del minore.

L'assenza di qualsiasi contatto per un periodo così prolungato ha reso impossibile lo sviluppo di una relazione significativa tra la ricorrente e suo figlio, in violazione degli obblighi positivi imposti dall'articolo 8 della Convenzione.

La Corte ha riconosciuto alla ricorrente la somma di 15.000 euro per il danno morale, oltre a 10.000 euro per le spese legali.

I principi generali applicabili al caso di specie sono consolidati nella giurisprudenza della Corte, e sono stati anche recentemente esposti nelle sentenze A.I. c. Italia, (n. 70896/17, 1° aprile 2021), Strand Lobben e altri c. Norvegia ([GC], n. 37283/13, 10 settembre 2019), e R.V. e altri c. Italia (n. 37748/13, 18 luglio 2019).

\*\*\*

#### [Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 aprile 2022 - Ricorso n. 24984/20 in materia di diritto di visita ai minori da parte del genitore non convivente](#)

**VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE IN RELAZIONE ALL'IMPOSSIBILITÀ PER IL RICORRENTE DI ESERCITARE IL SUO DIRITTO DI VISITA A CAUSA DELL'OPPOSIZIONE DELLA MADRE DELLA MINORE E DELLA DEDOTTA MANCATA ADOZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI MISURE VOLTE A GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL SUO DIRITTO DI VISITA.**

I principi generali applicabili al caso di specie sono consolidati nella giurisprudenza della Corte e sono stati di recente diffusamente esposti nelle sentenze Terna c. Italia (n. 21052/18, § 90, 14 gennaio 2021), R.B. e M.c. Italia (n. 41382/19, 22 aprile 2021) e A.T. c. Italia (n. 40910/19, § 53, 24 giugno 2021).

La Corte ha osservato che fin dall'inizio della separazione dei genitori, quando la figlia aveva soltanto quattro mesi, le autorità non hanno adottato misure concrete e utili volte all'instaurazione di contatti effettivi tra il ricorrente e la bambina, e hanno lasciato alla madre della minore la libertà di scegliere unilateralmente (Improta c. Italia, n. 66396/14, 4 maggio 2017) le modalità dei contatti, impedendo in tal modo che si stabilisse una vera relazione tra i due.

La Corte ha rammentato che, quando sorgono delle difficoltà dovute principalmente al rifiuto, da parte del genitore con il quale vive il figlio, di consentire contatti regolari tra quest'ultimo e l'altro genitore, spetta alle autorità competenti adottare le misure adeguate per sanzionare tale mancanza di collaborazione (Improta, sopra citata, § 50).

La Corte ha osservato, altresì, che non è stato effettuato alcun controllo sull'attività e sulle omissioni dei servizi sociali, che non hanno organizzato gli incontri durante il primo periodo di confinamento dovuto alla pandemia da Covid 19, e nemmeno successivamente, benché gli spostamenti motivati dall'esercizio di un diritto di visita e di alloggio fossero autorizzati. Dopo la fine del confinamento, il ricorrente ha potuto esercitare il suo diritto di visita soltanto in maniera molto limitata fino a novembre 2020.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha rilevato che le autorità nazionali non hanno compiuto sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto di visita del ricorrente e assicurare il suo diritto alla bigenitorialità, in violazione dell'articolo 8 della Convenzione, pertanto ha accordato al ricorrente la somma di 6.000 euro per tutte le spese, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma dal ricorrente a titolo di imposta.

\*\*\*

**[Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 aprile 2022 in materia di tutela della salute nel caso ILVA di Taranto:](#)**

**[Ricorso n. 45242/17](#)**

**[Ricorso n. 4642/17](#)**

**[Ricorso n. 37277/16](#)**

**[Ricorso n. 48820/19](#)**

**VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 13 DELLA CONVENZIONE IN RELAZIONE ALLA MANCATA ADOZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ DELLE MISURE GIURIDICHE E REGOLAMENTARI VOLTE A PROTEGGERE LA SALUTE DEI RICORRENTI E L'AMBIENTE, DAGLI EFFETTI NOCIVI DELLE EMISSIONI INQUINANTI PRODOTTE DALL'IMPIANTO SIDERURGICO «ILVA», OPERANTE NELLA CITTÀ DI TARANTO**

Dinanzi alla Corte Edu, i ricorrenti sostengono di lavorare o di avere lavorato nello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto e che alcuni di loro hanno contratto malattie ricollegabili alle emissioni tossiche dell'impianto.

Per i dettagli dei fatti di causa e per i principi generali in materia di danni all'ambiente che possono pregiudicare il benessere delle persone la Corte ha rimandato alla sentenza pronunciata nei confronti dell'Italia del 24 gennaio 2019 (ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15).

Nelle citate sentenze, la Corte ha osservato che, nonostante il nesso tra le emissioni industriali della società Ilva e il pregiudizio sanitario nel territorio di Taranto fosse stato attestato da vari studi scientifici, alcuni provenienti anche da istituti pubblici, la gestione da parte delle autorità nazionali delle questioni ambientali riguardanti l'attività di produzione dell'Ilva si trova ancora in una fase di stallo dovuta sia all'eccessiva lentezza nella realizzazione del piano ambientale, prorogata al 2023, sia alla situazione di incertezza derivante dal dissesto finanziario della società e dalla possibilità, accordata al futuro acquirente, di prorogare l'attuazione del risanamento dello stabilimento. La Corte ha così constatato il protrarsi di una situazione di inquinamento ambientale che metteva in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella di tutta la popolazione residente nelle zone a rischio.

Inoltre, la Corte ha considerato che le autorità nazionali avevano ommesso di adottare le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata, nel bilanciamento con gli interessi della società.

La Corte ha riscontrato la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione, ritenendo che la constatazione della violazione rappresentasse di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per tutti i ricorrenti, ad eccezione di uno dei ricorrenti del ricorso n. 45242/17 e del capofila del ricorso n. 48820/19, a favore dei quali la Corte ha disposto il pagamento del danno non patrimoniale subito.